

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATINI, LOIZZO, MIELE, SASSO

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 17 gennaio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'operato dello psicologo scolastico è volto ad accogliere e a rispondere ai bisogni della scuola intesa come un sistema complesso costituito da individui, gruppi e istituzioni, quali la famiglia, la scuola stessa e le realtà territoriali, in interazione tra loro. Attualmente, il bisogno di intervento psicologico riguardante i minori, le famiglie, i docenti e il personale della scuola, nella sua totalità, risulta in continua crescita.

Ad esempio, lo psicologo scolastico può intervenire sulla riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico, tenuto conto che rispetto ad altri Paesi europei l'Italia presenta tassi di abbandono molto alti, al pari della Bulgaria e di Malta, sull'individuazione e il supporto di minori con esigenze educative speciali, quali ad esempio i disturbi specifici dell'apprendimento e il *deficit* di attenzione con iperattività, anche

temporanee, nei casi, tra gli altri, di disagio emotivo o di svantaggio culturale, e delle loro famiglie. E ancora, lo psicologo scolastico può essere determinante per la prevenzione e l'individuazione precoce di disturbi che possono talora dare luogo a patologie conclamate, come i disturbi alimentari, il consumo di alcol e droghe, i fenomeni di autolesionismo, il comportamento dirompente, il bullismo e cyberbullismo. Anche davanti ai disagi relazionali che si manifestano in modo sempre più marcatamente conflittuale, non solo all'interno del gruppo classe e nelle relazioni tra i docenti e gli studenti, ma anche tra gli adulti, ossia tra i genitori e i docenti o tra i genitori e il dirigente scolastico eccetera, talvolta anche con atti di violenza verbale e fisica, diviene necessaria la formazione specifica dello psicologo scolastico.

La figura dello psicologo nella scuola si pone in una logica sinergica con le esperienze di didattica innovativa che si stanno sperimentando nel sistema scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, le famiglie, il personale scolastico, le istituzioni e di prevenire il disagio, l'abbandono scolastico e il bullismo.

La presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di fattispecie specifiche disciplinate con legge, non è prescritta da alcuna disposizione di portata generale che la preveda in modo stabile per tutta l'u-

tenza richiedente, ma viene lasciata all'autonomia delle scuole la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie, su delibera degli organi collegiali.

La presente proposta di legge è volta, dunque, a regolamentare e a rendere stabile, dopo un periodo di prima applicazione della durata di tre anni scolastici, nelle reti di scuole associate di ciascun ambito territoriale, la figura fondamentale dello psicologo scolastico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica nonché di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni, al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.

2. Lo psicologo scolastico, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente scolastico e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli studenti.

3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dello studente.

4. Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni sugli studenti in possesso dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) sostegno alla costruzione della personalità degli studenti e allo sviluppo delle competenze di vita;

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

c) supporto al benessere degli studenti e del personale scolastico;

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

e) supporto e formazione dei docenti riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra i docenti e gli studenti;

f) supporto e formazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

g) consulenza psicologica alle famiglie per il sostegno della genitorialità;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso in ruolo e può essere

incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Art. 5.

(Titoli di accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del merito, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari a un anno scolastico.

2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e per la durata di tre anni scolastici, il servizio di psicologia sco-

lastica è istituito in cento istituzioni scolastiche distribuite nell'intero territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione e l'assegnazione del servizio di psicologia scolastica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA



19PDL0072020